LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1997, N. 4

Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente «Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale»[1] [2]

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)

1. *(omissis)*[3]
2. *(omissis)*[4]

Art. 2 (Svolgimento di particolari attività)

1. *(omissis)*[5]

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla lettera e ter) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, viene quantificato un onere annuo pari lire 2.400 milioni.

---

1 In B.U. 6 maggio 1997, n. 21.

2 Si veda la Delib. G.R. 2 maggio 2000, n. 586.

3 Aggiunge la lettera c *quater*) dopo la lettera c *ter*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 25 giugno 1995, n. 4.

4 Modifica la lettera e *ter)* del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 25 giugno 1995, n. 4.

5 Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 25 giugno 1995, n. 4.

2. Alla copertura dell'onere di lire 2.400 milioni gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. l0, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 4 (Testo unificato)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L.